



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 4/15
Lussemburgo, 21 gennaio 2016

Sentenza nella causa C-515/14
Commissione / Cipro

La normativa cipriota sui diritti a pensione, che svantaggia i lavoratori migranti rispetto a coloro che non si spostano da Cipro, è contraria al diritto dell'Unione

Tale normativa dissuade i lavoratori dal lasciare Cipro per lavorare in un altro Stato membro

Il diritto dell'Unione garantisce la libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione¹. I lavoratori migranti beneficiano della totalizzazione di tutti i periodi assicurativi, in modo che sia garantita l'unità della loro carriera in materia di previdenza sociale².

La Commissione sostiene che la normativa cipriota ponga in una situazione di svantaggio i lavoratori migranti rispetto a quelli che esercitano la loro attività lavorativa solo a Cipro. Secondo tale normativa, un dipendente pubblico di età inferiore a 45 anni che si dimetta dal proprio impiego nella funzione pubblica cipriota per esercitare un'attività lavorativa in uno Stato membro che non sia Cipro o una funzione nell'ambito di un'istituzione dell'Unione o di un'altra organizzazione internazionale, percepisce unicamente una somma forfettaria e perde i suoi futuri diritti a pensione. Tuttavia, questo non si verifica quanto ai dipendenti pubblici che continuino ad esercitare un'attività lavorativa a Cipro, che lascino il loro impiego nella funzione pubblica per esercitare altre funzioni pubbliche a Cipro o che siano assunti da un organismo di diritto pubblico cipriota.

Secondo Cipro, variare i requisiti per la concessione dei benefici di previdenza sociale potrebbe mettere a rischio l'equilibrio del sistema cipriota, che è inteso a garantire l'equilibrio del regime professionale dei dipendenti pubblici, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Con la sua sentenza odierna, **la Corte accoglie il ricorso per inadempimento della Commissione.**

La Corte dichiara, in primo luogo, in riferimento al Trattato, che i lavoratori migranti non devono né perdere i diritti alle prestazioni di previdenza sociale né subire una riduzione dell'importo delle stesse per il fatto di aver esercitato il diritto alla libera circolazione che è loro conferito dal Trattato.

La Corte sottolinea quindi che la normativa cipriota è tale da pregiudicare o da rendere meno interessante l'esercizio, da parte dei dipendenti pubblici ciprioti, del loro diritto alla libera circolazione e costituisce, pertanto, un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori. Tale normativa è idonea a impedire ai dipendenti pubblici di lasciare il loro Stato membro d'origine – o è idonea a dissuaderli dal farlo - per accettare un impiego in un altro Stato membro o una funzione in un'istituzione dell'Unione o in un'altra organizzazione internazionale. Essa condiziona direttamente l'accesso dei dipendenti pubblici ciprioti al mercato del lavoro negli Stati membri diversi da Cipro ed è in tal modo tale da ostacolare la libera circolazione dei lavoratori.

La Corte ricorda che una normativa nazionale può costituire un ostacolo giustificato ad una libertà fondamentale qualora sia dettata da motivi di ordine economico che perseguono un obiettivo d'interesse generale. Le autorità nazionali competenti, qualora adottino un provvedimento di deroga ad un principio sancito dal diritto dell'Unione, devono provare, caso per caso, che tale provvedimento sia idoneo a garantire la realizzazione dell'obiettivo invocato e non vada al di là di

¹ Articolo 45, paragrafo 1, TFUE.

² Articolo 48 TFUE.

quanto necessario ai fini del suo conseguimento. Secondo la Corte, tale dimostrazione manca nella specie.

In tale contesto, la Corte statuisce che, non avendo abrogato, con effetto retroattivo dalla sua adesione all'Unione europea (1° maggio 2004), il criterio relativo all'età, che dissuade i lavoratori dal lasciare Cipro per intraprendere un'attività lavorativa in un altro Stato membro o presso un'istituzione dell'Unione o un'altra organizzazione internazionale, lo Stato cipriota ha mantenuto una disparità di trattamento tra i lavoratori migranti e i dipendenti pubblici che hanno esercitato la loro attività a Cipro e, di conseguenza, ha violato il diritto dell'Unione.

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575